



Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Segretario Generale

E.Q. Supporto al Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni
Gestione finanziaria e giuridico - amministrativa, Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Ai Dirigenti
Ai Collaboratori al PTPCT
e, p.c. Al Direttore Generale
All'OIV
SEDE

OGGETTO: Registro degli accessi - "Accesso civico semplice e generalizzato"

Si fa seguito alle precedenti note prot. n. 16705 del 23.02.2017, n. 34651 del 19.04.2018 e n. 60041 del 19.07.2019 (reperibili al seguente link: <https://areariservata.cittametropolitana.pa.it/d-lgs-33-2013/>) riguardanti il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - di cui al D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 - per fornire alcuni chiarimenti in merito alla tipologie di richieste di accesso civico oggetto di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente".

Sono previste due tipologie di accesso civico e precisamente:

- **accesso civico semplice** - disciplinato dal comma 1 dell'art. 5, che testualmente recita: *"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"*. Tale istituto comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D. Lgs. 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione e pertanto, la richiesta di accesso civico è limitata ai soli dati, documenti e informazioni che vanno pubblicati.
- **accesso civico generalizzato** (o accesso FOIA) - disciplinato dal comma 2 dell'art. 5, che testualmente recita: *"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis"*. Tale istituto stabilisce il diritto da parte di chiun

que di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni a prescindere della obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Con la normativa FOIA (*Freedom of Information Act*), introdotta con d.lgs. n. 97/2016, l'ordinamento riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l'intera normativa è la tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile pertanto, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.

A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.

La legge 241/1990 tra l'altro, dispone al comma 3 dell'art. 24 che: *"non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni"*.

Pertanto, ai fini della redazione del **Registro degli accessi**, si invitano le *SS.LL.* a trasmettere allo scrivente Ufficio con cadenza semestrale, solo ed esclusivamente le richieste di accesso civico semplice e generalizzato, attraverso la compilazione dell'apposito modello disponibile in formato xls sulla intranet - sezione CIRCOLARI.

Il Titolare della E.Q.
Sig. A. Inglima



Il Segretario Generale/RPCT
Dott. Francesco Mario Fragale

